Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 21 maggio 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto Presidenziale 27 ottobre 1950
registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1951
registro Presidenza n. 44, foglio n. 340

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

ORSATTI Jares di Placido e di Freddi Matilde, da Parma, classe 1912, brigadiere guardia di finanza, partigiano combattente. — Durante l'occupazione della Capitale da parte dei tedeschi affiancava il Movimento della Resistenza fornendo apporto molto apprezzato nel campo organizzativo e particolarmente nel trasporto di armi alle bande operanti fuori della città. Durante scontri a fuoco dava bella prova di coraggio. — Zona di Roma, settembre 1943 giugno 1944.

(2439)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. **1283.**

Autorizzazione all'Istituto Maestre Pie Venerini, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1283. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto Maestre Pie Venerini, con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione di un immobile per le finalità ed alle condizioni volute dal donante reverendissimo Rossi don Gherardo fu Giovanni.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. **1284.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola elementare « Ten. col. Egidio Gilodi » di Borgosesia (Vercelli).

N. 1284. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola elementare « Ten. col. Egidio Gilodi » di Borgosesia (Vercelli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1951

LEGGE 19 maggio 1951, n. **322.**

Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di concedere ai contribuenti che intendono avvalersi del beneficio dell'esonero da penalità previsto dagli articoli 35 e 37 della legge sulla perequazione tributaria 11 gennaio 1951, n. 25, di eseguire il pagamento a rate dei tributi nel termine non maggiore di diciotto mesi, decorrente dal 15 giugno 1951.

Per ottenere la facilitazione del pagamento rateale a norma del precedente comma, il contribuente deve presentare al competente Ufficio del registro, entro il termine perentorio del 15 giugno 1951, apposita domanda, contenente esplicito riconoscimento del debito d'imposta o tassa accertato nei suoi confronti.

La dilazione è subordinata in ogni caso alla stipulazione da parte del richiedente con l'Ufficio del registro, di regolare atto di sottomissione, con la corresponsione dell'interesse a scalare del 5 per cento e con la eventuale prestazione di valida garanzia reale o personale.

Art. 2.

Se il debitore ritarda il pagamento di una rata sino a venti giorni dalla scadenza incorre nella sopratassa del 10 per cento sull'ammontare della rata scaduta.

Se il pagamento avviene dopo il ventesimo giorno dalla scadenza di una rata e non oltre i novanta giorni dalla scadenza stessa, ferma restando l'applicazione della sopratassa del 10 per cento sull'ammontare della rata scaduta, il debitore decade dal beneficio della rateazione ed è obbligato a pagare in unica soluzione le rate residue con i relativi interessi maturati.

Se il pagamento avviene oltre i novanta giorni dalla scadenza di una rata, il debitore, oltre a decadere dal beneficio della rateazione perde anche il beneficio dell'esonero dalle penalità concesso dagli articoli 35 e 37 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, limitatamente all'ammontare del tributo non ancora versato.

Art. 3.

Le dilazioni già stipulate per il pagamento di imposte, tasse, sopratasse e pene pecuniarie rimangono valide; sono tuttavia abbuonate le sopratasse e le pene pecuniarie previste in tali dilazioni per le rate non ancora scadute, qualora il contribuente adempia puntualmente al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le norme stabilite dagli atti di dilazione.

In caso di inadempimento alle suddette norme si applicano le disposizioni stabilite dal precedente articolo 2.

Art. 4.

La competenza a concedere le rateazioni di cui al precedente art. 1 è demandata agli Uffici del registro senza limitazione di valore.

Gli atti di dilazione devono essere approvati dalle Intendenze di finanza.

Per la mancata concessione delle richieste di dilazione da parte degli Uffici del registro o per la mancata approvazione da parte delle Intendenze di finanza di quelle già concesse dagli Uffici del registro è ammesso il ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

Art. 5.

Gli atti di garanzia stipulati ai fini della concessione delle dilazioni previste dalla presente legge sono soggetti ad imposta fissa di registro e sono esenti dalle tasse di bollo ed imposte ipotecarie.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 323.

Modificazioni al regolamento per gli acquisti in economia da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 31 marzo 1912, n. 384, che approva il regolamento per gli acquisti in economia da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, e le modificazioni al regolamento apportate col decreto luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 611;

Visto il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, relativo all'aumento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato e nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 giugno 1949, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Fino alla data prevista nell'art. 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, il limite di spesa fissato in L. 20.000 dall'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 31 marzo 1912, n. 384, per gli acquisti in economia da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ed elevato per effetto del citato decreto legislativo a L. 400.000 è portato a L. 600.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 27. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 324.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Silvestro, in comune di Bronte (Catania).

N. 324. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 28 giugno 1949, relativo all'erezione della parrocchia di San Silvestro, in comune di Bronte (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1951, n. 325.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Simonazzi Enrico », con sede in Parma.

N. 325. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Simonazzi Enrico », con sede in Parma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1951, n. 326.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Opera Benedetto XV » in Genova.

N. 326. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Opera Benedetto XV » in Genova e ne viene approvato lo statuto. L'Opera stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Società anonima « Istituto Giosuè Signori » in Genova, consistente in immobili ivi situati e valutati L. 5.300.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1951

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a determinate categorie di lavoratori dei Comuni della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Catanzaro: Savelli, Pizzo Calabro, Maida, Tropea, Zagarise, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, numero 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Catanzaro: Savelli, Pizzo Calabro, Maida, Tropea, Zagarise, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(2386)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a determinate categorie di lavoratori dei Comuni della provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Caltanissetta: Caltanissetta, Riesi, Sommatino, Serradifalco, Campofranco, Acquaviva Platani, Mazzarino, Gela, Niscemi, San Cataldo, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Caltanissetta: Caltanissetta, Riesi, Sommatino, Serradifalco, Campofranco, Acquaviva Platani, Mazzarino, Gela, Niscemi, San Cataldo, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(2385)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a determinate categorie di lavoratori dei Comuni della provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Parma: Berceto, Monchio, Tornolo, Noceto, Corniglio, Traversetolo, Medesano, Bore, Varano, Montechiarucolo, Compiano, Salsomaggiore, Sissa, Albareto, Neviano, Arduini, Bardi, Bedonia, Lesignano Bagni, Palanzano, Tizzano, Trecasali, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Parma: Berceto, Monchio, Tornolo, Noceto, Corniglio, Traversetolo, Medesano, Bore, Varano, Montechiarucolo, Compiano Salsomaggiore, Sissa, Albereto. Neviano, Arduini, Bardi, Bedonia, Lesignano Bagni, Palanzano, Tizzano, Trecasali, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(2389)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a determinate categorie di lavoratori dei Comuni della provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Lecce: Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Casarano, Castrì di Lecce, Castrignano del Capo, Castrignano dei Greci, Cavallino, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni, Montesano, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Novoli, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Patù, Poggiardo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, Sanarica, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Nicola, San Pietro in Lama, Santa Cesarea, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surano, Surbo, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase, Tuglie, Ugento, Uggiano la Chiesa, Veglie,

Vernole, Zollino, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al titolo III, capo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Lecce: Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Casarano, Castrì di Lecce, Castrignano del Capo, Castrignano dei Greci, Cavallino, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni, Montesano, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Novoli, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Patù, Poggiardo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, Sanarica, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Nicola, San Pietro in Lama, Santa Cesarea, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surano, Surbo, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase, Tuglie, Ugento, Uggiano la Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(2387)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1951.

Obbligatorietà della lotta contro il grillo nero (Gryllus desertus Gyll) in tutto il territorio della Repubblica.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonchè le successive modificazioni ed integrazioni della legge medesima;

Visto il regolamento per l'applicazione della suddetta legge, approvato con il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato dal regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Considerati i gravi danni che il grillo nero (*Gryllus desertus*) arreca alle coltivazioni erbacee ed arboree;

Ritenuta la necessità di contenere la diffusione del grillo nero e di potenziarne la repressione nelle zone già infeste;

Udito il parere del « Comitato per la difesa contro le malattie delle piante »;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro il grillo nero (*Gryllus desertus Gyll*) è dichiarata obbligatoria in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 2.

I prefetti, su proposta dell'Osservatorio fitopatologico competente per circoscrizione territoriale, provvederanno, con proprio decreto, a delimitare le zone entro le quali la lotta contro il grillo nero dovrà essere eseguita.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà pubblicato nel Foglio degli annunzi legali ed affisso nell'albo pretorio dei Comuni compresi nelle zone entro le quali dovrà essere eseguita la lotta.

Roma, addì 27 aprile 1951

Il Ministro: SEGNI

(2349)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1951.

Nomina del commissario straordinario della Compagnia portuale di Taranto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie portuali;

Considerata la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il capitano di lungo corso Dell'Aglio Angelo è nominato commissario straordinario della Compagnia portuale di Taranto e ne assume le funzioni per la durata di tre mesi.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite le attribuzioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera di L. 2000.

Roma, addì 8 maggio 1951

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
TAMBRONI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

(2412)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1951.

Cessazione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Capo del Governo 1° febbraio 1943, riguardante la disciplina dell'uso degli attrezzi da pesca nelle acque della provincia di Pesaro-Urbino.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Capo del Governo 1° febbraio 1943, che disciplina l'uso degli attrezzi da pesca nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pesaro, Pescara e Teramo

Viste le proposte formulate dalla Commissione provinciale di pesca della provincia di Pesaro-Urbino, concernenti la classificazione delle acque della Provincia e l'elenco delle reti e degli attrezzi da consentire per la pesca nelle acque medesime;

Vista la propria lettera n. 3208 del 26 aprile 1951, con la quale ai sensi dell'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, viene invitato il Prefetto di Pesaro-Urbino ad accogliere le proposte formulate dalla Commissione succitata ed a provvedere in merito con proprio decreto;

Ritenuta la necessità di far cessare, quindi, nella provincia di Pesaro-Urbino, l'applicazione delle disposizioni del decreto sopra specificato;

Decreta:

Le disposizioni contenute nel decreto del Capo del Governo 1° febbraio 1943 cessano di avere vigore nella provincia di Pesaro-Urbino il 15 maggio 1951.

Il Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzi e Molise provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1951

(2321) *Il Ministro*: SEGNI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ragusa

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2812 in data 14 maggio 1951, viene riconfermato nell'incarico di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ragusa l'avv. Giovanni Lupis.

(2415)

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Avellino e nomina del commissario.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 aprile 1951, viene sciolta l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Avellino ed il dott. Alberto Maresca è nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto medesimo, per la durata di sei mesi, a decorrere dal giorno 11 aprile 1951.

(2414)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1951, registro n. 13 Interno, foglio n. 321, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ferrara di un mutuo di L. 74.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2413)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di paleografia e diplomatica presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma, è vacante la cattedra di paleografia e diplomatica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2464)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro edile ed affini di San Floriano Nove, in Nove di Vittorio Veneto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 maggio 1951, la Società cooperativa di lavoro edile ed affini di San Floriano Nove, con sede in Nove di Vittorio Veneto, costituita con atto del 7 giugno 1945, del dottor Alfonso Vascellari, notaio in Vittorio Veneto, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(2301)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cooperative con sedi nella provincia di Udine

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 maggio 1951, le Società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro, con sede in Povoleto (Udine);

2) Società cooperativa Autotrasporti f.lli Sguazzini, con sede in Fauglis di Gonars (Udine);

3) Società cooperativa di consumo mandamentale, con sede in Latisana (Udine);

4) Società cooperativa operaia di consumo, con sede in Basaldella del Cormor (Udine);

5) Società cooperativa di lavoro Avasinese, con sede in Avasinis di Trasaghis (Udine);

6) Società cooperativa Circolo agricolo, con sede in Percoto (Udine);

7) Società cooperativa Latteria Turnaria, con sede in Moimacco (Udine).

(2356)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 112

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 maggio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,88	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,89	» Roma	624,87
» Genova	624,90	» Torino	624,87
» Milano	624,89	» Trieste	624,89
» Napoli	624,85	» Venezia	624,88

Media dei titoli del 19 maggio 1951

Rendita 3,50 % 1906	70 —
Id. 3,50 % 1902	68,70
Id. 3 % lordo	45,10
Id. 5 % 1935	96,425
Redimibile 3,50 % 1934	73,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,25
Id. 5 % 1936	90,75
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,20
Id. 5 % convertiti 1951	99,875
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 19 maggio 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,88

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

N. 113

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 maggio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,89	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,89	» Roma	624,84
» Genova	624,90	» Torino	624,87
» Milano	624,86	» Trieste	624,89
» Napoli	624,85	» Venezia	624,88

Media dei titoli del 21 maggio 1951

Rendita 3,50 % 1906	70 —
Id. 3,50 % 1902	68,50
Id. 3 % lordo	44,80
Id. 5 % 1935	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	73,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,35
Id. 5 % 1936	90,775
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,175
Id. 5 % convertiti 1951	99,85
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,725

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 21 maggio 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 45.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6301 — Data: 13 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Lauri Antonio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 118 — Data: 2 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Manganiello Verderico fu Samuele — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 145.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1289 — Data: 22 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Silva Giovanni fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 13.465.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 560 — Data: 14 luglio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Cicchetti Enrico fu Fran-

cesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 6100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 211 — Data: 1° aprile 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Pignatello Sebastiano fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Cardillo Leonardo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 1° febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Fontana Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 124 — Data: 21 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Nicoletti Arturo fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) Rendita L. 52,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4619 — Data: 2 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Pagnoncelli Toni Matilde fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 258.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 71 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Rodanò Antonietta vedova Gioia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1281 — Data: 11 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Nabacino Ermenegildo fu Gabriele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5123 — Data: 19 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Stopponi Carlo e Marcella di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1375 — Data: 2 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Magnano Assunta fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66553 — Data: 20 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Passera Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 17.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 19 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Ragni Ercolina vedova Rampini — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 453 — Data 26 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Canapa Bice fu Enrico e Grimaldi Elisa fu Edmondo — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1949) — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 451 — Data: 26 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Canepa Vittorio fu Enrico e Grimaldi Elisa fu Edmondo — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1949) — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 452 — Data: 26 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Grimaldi Elisa fu Edmondo — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1949) — Capitale L. 26.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 aprile 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1976)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Consegna dei buoni definitivi 5 % (1960) al portatore

A mente dell'art. 9 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951, si comunica che l'11 giugno 1951 sarà iniziata la consegna dei titoli definitivi al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1960), in cambio dei titoli provvisori rilasciati all'atto della sottoscrizione.

Il cambio dovrà essere richiesto alla stessa Sezione di tesoreria provinciale che ebbe a rilasciare i titoli provvisori.

Roma, addì 15 maggio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2398)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Campagna Lupia, società cooperativa in nome collettivo con sede in Campagna Lupia (Venezia), in liquidazione, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Venezia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 29 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Tribunale di Venezia in data 20 settembre 1950, registrato a Venezia il 22 settembre 1950 con bolletta n. 1921, col quale è stata posta in liquidazione la Cassa rurale ed artigiana di Campagna Lupia, società cooperativa in nome collettivo avente sede nel comune di Campagna Lupia (Venezia) e l'avv. Alberto Todesco è stato nominato liquidatore;

Vista la deliberazione del predetto liquidatore in data 15 marzo 1951, con la quale è stata autorizzata la cessione delle attività e passività della Cassa rurale ed artigiana di Campagna Lupia alla Cassa di risparmio di Venezia;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Venezia in data 16 marzo 1951, con la quale è stato autorizzato il rilievo delle attività e passività della Cassa rurale ed artigiana di Campagna Lupia subordinatamente all'accoglimento, da parte dei competenti organi, della domanda di insediamento della rilevataria nel comune di Campagna Lupia;

Considerata l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Campagna Lupia, di autorizzare questa a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Venezia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Dispone:

1. — La Cassa rurale ed artigiana di Campagna Lupia, società cooperativa in nome collettivo con sede in Campagna Lupia (Venezia), in liquidazione, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Venezia, in conformità della convenzione all'uopo intercorsa fra i legali rappresentanti degli enti interessati, come da atto in data 9 aprile 1951 a rogito notaio Voltolina di Venezia, registrato a Venezia il 18 aprile 1951 al n. 3695, volume n. 256.

2. — La Cassa di risparmio di Venezia è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della menzionata Cassa rurale nel comune di Campagna Lupia (Venezia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1951

Il Governatore: MENICHELLA

(2352)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a diciotto posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1950 (registro n. 40 Presidenza, foglio n. 155), con il quale venne bandito un concorso per esami a diciotto posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a diciotto posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Fornaciari dott. Bruno, consigliere di Stato.

Membri:

Altara prof. dott. Iginio, direttore generale dei Servizi veterinari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in rappresentanza del Consiglio superiore di sanità;

Grassi prof. dott. Leonardantonio, ispettore generale veterinario;

Stazzi prof. dott. Pietro, ordinario di polizia veterinaria e malattie infettive della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Cugnini prof. dott. Antonio, ordinario di zootecnia della Facoltà di veterinaria dell'Università di Bologna.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott. Alfonso De Silva, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Art. 3.

La spesa graverà sul cap. 270 del bilancio in corso del Ministero del tesoro rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1951
Registro Presidenza n. 47, *foglio n.* 311. — FERRARI

(2324)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pavia in data 28 novembre 1949, n. 31317, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia è costituita come appresso:

Presidente:

Cappellini dott. Lino, vice prefetto.

Componenti:

Carusio dott. Ettore, medico provinciale;

Introzzi prof. Paolo, direttore della clinica medica dell'Università di Pavia;

Tinozzi prof. Paolo, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Pavia;

Martinazzi dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:

Wilmant dott. Guido.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata

Roma, addì 26 aprile 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2325)

Sostituzione di una componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 20490.2/12793 del 6 novembre 1950 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1949;

Visto il marconigramma del prefetto di Vicenza, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire l'ostetrica condotta Agosti Elvira nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione dell'ostetrica Agosti Elvira, è nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza, la ostetrica condotta Noventa Fernanda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 aprile 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2338)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 e la legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e l'art. 87 del regio decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944;
Visto il decreto-legislativo 4 marzo 1948, n. 137;
Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;
Vista la nota 88220/12106.2.11 del 21 ottobre 1950 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico — ruolo commissariato — possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale commissario (grado 4°).

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i cittadini italiani provvisti di laurea in giurisprudenza o di laurea in economia e commercio conseguita presso una delle Università della Repubblica e Istituti equiparati, o di laurea in scienze sociali, economiche e politiche, oppure di laurea in scienze economiche e marittime conseguita presso la Sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli.

Art. 4.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

1) non aver oltrepassato il 35° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente non venga superato il 40° anno di età alla data del presente decreto;

2) risultare di buona condotta pubblica e privata e appartenere a famiglia di incensurata moralità:

3) avere l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato in Patria ed in Colonia. L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero della difesa Aeronautica, prima dell'inizio degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 5.

Le domande di ammissione, sottoscritte di pugno dal concorrente, dovranno essere redatte su carta bollata da L. 32 e dovranno pervenire al Ministero della difesa Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, corredate dei seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato), rilasciato in conformità del regio decreto 25 agosto e 22 dicembre 1932, numeri 1101 e 1696, legalizzato dal presidente del tribunale oppure dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto, ovvero — qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile — dal presidente del tribunale competente oppure dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

3) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna della cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal prefetto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalle Procura della Repubblica del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati), legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

6) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal prefetto;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che abbiano subito la visita medica di leva e siano stati arruolati dai Consigli di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornata; per coloro che abbiano prestato servizio durante la guerra 1940-1945, tale documento dovrà essere corredato dalla « dichiarazione integrativa »; oppure certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva;

8) diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzata, oppure certificato di laurea, vistato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto superiore da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, con il relativo diploma originale;

9) certificato attestante la votazione conseguita nell'esame di laurea, qualora questo non risulti dal diploma o dal certificato di cui al numero precedente;

10) fotografia recente, con firma del candidato autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il domicilio o la residenza abituale, ovvero, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende;

11) documenti in carta da bollo da L. 24, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;

12) dichiarazione della competente autorità militare, attestante, per gli aventi diritto, l'ammissione al godimento dei benefici previsti per i combattenti, di cui all'art. 4 lettera *c*) del presente decreto;

13) ogni altro titolo accademico o tecnico professionale di cui il concorrente sia in possesso;

14) dichiarazione in carta semplice dalla quale risulti la lingua estera prescelta dal candidato per sostenere l'esame obbligatorio e quelle altre eventuali sulle quali desidera sostenere esami facoltativi.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati e precisare il loro recapito; delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata al Ministero della difesa Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole; tale comunicazione dovrà essere inviata il più sollecitamente possibile.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio del domicilio.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il concorrente abbia diritto agli aumenti del limite di età, previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato con riferimento alla data di scadenza del presente concorso e dovrà pervenire inderogabilmente al Ministero non più tardi del 15° giorno successivo a quello della scadenza medesima.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente o sottufficiali di carriera nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6, ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro qualità all'atto della presentazione della domanda. I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare la autorità dalla quale dipendono, che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazione da muovere in proposito.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito; la mancanza o la irregolarità sia pure formale anche di uno solo dei documenti prescritti comporta la esclusione del candidato dal concorso.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altra Amministrazione o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti potranno far pervenire, sempre nel termine stabilito, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità, attestante che il concorrente stesso, alla data della domanda, risiedeva effettivamente all'estero o in un ex possedimento. Tutti gli altri documenti dovranno, in ogni caso, pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno da quello successivo alla data di scadenza del concorso.

Art. 6.

Il Ministero della difesa Aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto le maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro che non ritenesse, a suo insindacabile giudizio, di dover ammettere a far parte dell'Aeronautica militare.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, nei giorni di cui sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli candidati, e consisteranno in tre prove scritte e otto prove orali secondo l'annessa tabella ed i relativi programmi.

La Commissione di esami sarà nominata con successivo decreto. Essa presiederà allo svolgimento degli esami e immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, estrarrà a sorte la materia di esame che i candidati dovranno trattare nella giornata e prescieglierà tre temi della materia stessa.

A cura di un candidato, all'uopo designato, verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dal candidato nel tempo massimo di cui all'unita tabella, con assoluto divieto di consultare, per lo svolgimento, trattati di qualsiasi genere, ad eccezione dei codici e di quelle leggi la cui consultazione sarà ammessa dalla Commissione esaminatrice. E pertanto, verranno senza altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti e manoscritti, o i cui temi, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il punteggio di ciascuna prova sarà espresso in ventesimi.

Saranno ammessi alle prove orali i concorrenti che abbiano ottenuto una media di almeno quattordici ventesimi nelle prove scritte e non meno di dodici ventesimi in ciascuna di esse.

Nelle singole prove orali i concorrenti dovranno ottenere la votazione minima di dodici ventesimi.

Per la formazione della graduatoria di coloro che abbiano ottenuta la idoneità, i punti di merito ottenuti in ciascun esame saranno moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati e quindi sommati:

diritto amministrativo e costituzionale: coefficiente 3
diritto civile e commerciale: coefficiente 3
diritto internazionale: coefficiente 3
economia politica e scienza delle finanze: coefficiente 3
diritto e legislazione aeronautica: coefficiente 3
amministrazione e contabilità generale dello Stato: coefficiente 3
statistica elementale: coefficiente 2
lingua estera obbligatoria: coefficiente 1.

La prova scritta di lingua estera consisterà nello svolgimento di un tema nella lingua prescelta dal candidato, senza uso di vocabolario. Pertanto il candidato dovrà dichiarare nel documento di cui all'art. 5 n. 14 del presente decreto su quale lingua estera desidera sostenere l'esame obbligatorio, nonchè le eventuali altre prove facoltative di lingua che desidera sostenere.

Qualora il candidato sostenga gli esami anche in una o più altre lingue, non prescelte come prova obbligatoria, al punteggio verranno aggiunti i punti conseguiti nelle prove facoltative, purchè raggiungano i dodici ventesimi, moltiplicando il voto per il coefficiente un decimo.

Le prove facoltative scritte di lingue potranno essere effettuate con l'uso del vocabolario e sempre entro i limiti di tempo concessi per la prova obbligatoria di lingua estera.

I titoli posseduti dai concorrenti saranno valutati aggiungendo al punteggio generale:

il punto riportato nell'esame di laurea espresso in centodecimi;

due punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

un punto per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi di servizio militare prestato nell'Aeronautica militare alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

da uno a quattro punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla Commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di tenente commissario.

I concorrenti saranno classificati per ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal primo al ventesimo compreso.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

In caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, il Ministero, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, entro un termine di due mesi dalla nomina, dovranno chiedere l'assentimento prescritto dall'art. 5 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 1562. Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, che non abbia ottemperato alla presente disposizione o che non abbia ottenuto detto assentimento.

Art. 9.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso, salvo il disposto dell'art. 19 delle norme relative al reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvato con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, nel caso che essi, prima di raggiungere le destinazioni di servizio, vengano comandati a seguire un corso di completamento teorico-pratico di istruzione militare e tecnico professionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 aprile 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1951
Registro Difesa-Aeronautica n. 13, foglio n. 377. — RAPISARDA

PROGRAMMA DELL'ESAME

per la nomina a tenente in s.p.e. del Corpo di commissariato dell'Aeronautica militare Ruolo commissariato.

Prove scritte:
1. Diritto amministrativo: 8 ore.
2. Diritto civile e commerciale: 8 ore.
3. Componimento di lingua estera (*a*) 8 ore.

Prove orali:
1. Diritto amministrativo e costituzionale: 15 minuti.
2. Diritto civile e commerciale 10 minuti.
3. Economia politica e scienza delle finanze: 15 minuti.
4. Diritto internazionale: 10 minuti.
5. Diritto e legislazione aeronautica: 10 minuti.
6. Amministrazione e contabilità generale dello Stato: 10 minuti.
7. Statistica elementare: 10 minuti.
8. Lingua estera obbligatoria: 10 minuti.

(*a*) Il candidato potrà sempre, però entro il limite complessivo delle 8 ore stabilite, fare l'esame scritto anche in altre lingue estere: nonchè i correlativi esami orali, della durata di 10 minuti per ciascuna lingua.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

per la nomina a tenente del Corpo di commissariato Ruolo commissariato dell'Aeronautica militare.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Fonti del diritto amministrativo: Leggi Norme aventi efficacia di leggi Regolamenti.

Enti pubblici e parastatali. Caratteri e conseguenze della pubblicità.

Organi ed uffici Gerarchie.

Funzionari pubblici.

Impiegati pubblici. Stato giuridico Diritti e doveri Potere disciplinare Origine e fine del rapporto d'impiego.

Organi dell'Amministrazione centrale: Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Consiglio dei Ministri I Ministri ed i Ministeri Il Consiglio di Stato La Corte dei conti Collegi consultivi centrali.

L'Amministrazione locale: Prefettura Intendenza di finanza Enti autarchici Comuni, Provincie. Istituzioni di assistenza e beneficenza Consorzi.

Demanio dello Stato e dei Comuni.

Limiti amministrativi della proprietà privata.

Espropriazione, requisizione, occupazione. Trasferimenti coattivi.

Atto amministrativo: concetto, caratteri, forma. Figure tipiche, in ispecie concessione ed autorizzazione.

Denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Azione giudiziaria.

Giurisdizioni amministrative: Giunta provinciale amministrativa.

Consiglio di Stato Corte dei conti Giurisdizioni in materia di imposte, d'acqua, di leva e di tributi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Lo Stato in generale: concetto, elementi costitutivi Sovranità Concezioni e forme di Stato Forme di governo.

Funzioni dello Stato: la divisione dei poteri Il potere di governo e la distinzione delle sue funzioni.

Doveri e diritti dei cittadini Libertà personale, inviolabilità del domicilio, libertà di stampa, riunione, associazione, culti.

Diritto costituzionale italiano: Fonti. La carta costituzionale della Repubblica Italiana Leggi costituzionali e leggi ordinarie.

Il procedimento di formazione della legge La legge delegata.

La Corte costituzionale.

Il Presidente della Repubblica Sua elezione e sue attribuzioni.

Il Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio I Ministri Funzioni e attribuzioni: Formazione del Governo.

Il Parlamento: sua sovranità e sue funzioni sistema bicamerale Suffragio universale sistemi elettorali. Immunità parlamentare.

La Camera dei Deputati Le Commissioni legislative Sede deliberante e sede referente Legislature e sessioni.

Senato della Repubblica: Le Commissioni legislative.

L'ordinamento giudiziario.

Cenni sul Consiglio supremo della difesa.

DIRITTO CIVILE

Concetti giuridici fondamentali: in particolare il diritto oggettivo ed il diritto soggettivo.

Le fonti dirette e indirette del diritto oggettivo: in particolare la legge e la consuetudine. La codificazione. L'interpretazione delle norme giuridiche. L'efficacia delle norme giuridiche nello spazio e nel tempo.

I soggetti del diritto: le persone fisiche e le persone giuridiche.

In particolare i loro requisiti e capacità, lo stato di cittadinanza, la sede giuridica della persona, gli atti dello stato civile, l'assenza e la scomparsa, dichiarazione di morte presunta.

I fatti giuridici. Gli atti giuridici. I negozi giuridici: concetto, specie; elementi essenziali, naturali, accidentali, rappresentanza; inefficacia. La pubblicità dei fatti giuridici.

La tutela dei diritti. Le azioni e le eccezioni. Le prove: varie specie ed ammissibilità.

L'influenza del tempo sui rapporti giuridici prescrizione estintiva, prescrizione presuntiva, decadenza.

Le cose ed i beni loro nozioni e distinzioni.

Il diritto di proprietà: suoi caratteri, limitazioni, modi di acquisto originari e derivativi, tutela. Il condominio.

L'usufrutto, l'uso e l'abitazione. Le servitù prediali, l'enfiteusi e la superficie.

La pubblicità degli atti di acquisto di diritti sugli immobili.

Il possesso concetto, fondamento, acquisto e perdita, varie specie, effetti e tutela.

Le obbligazioni in generale: I soggetti delle obbligazioni, pluralità dei soggetti attivi e passivi.

L'oggetto delle obbligazioni. Obbligazioni di dare, fare e non fare.

Prestazioni transeunti e aventi tratto successivo. Prestazioni semplici e complesse. Obbligazioni alternative e facoltative. Obbligazioni divisibili ed indivisibili, parziarie e solidali.

Le fonti delle obbligazioni. Negozi unilaterali. Contratti: concetto, categorie, requisiti, interpretazione, effetti.

In particolare la irrevocalibilità dei contratti e la condizione risolutiva tacita.

Le obbligazioni legali.

Gli effetti delle obbligazioni. L'adempimento e i vari casi di inadempimento definitivo e di ritardo nell'adempimento.

Modi di estinzione diversi dell'adempimento.

La trasmissione delle obbligazioni: successione nel credito, successione nel debito. La tutela e le garanzie delle obbligazioni: azione surrogatoria, azione revocatoria, il sequestro conservativo, fidejussione, diritto di ritenzione, anticresi, privilegi, pegno ipoteche.

Il contratto di copravendita. Elementi essenziali. Effetti: la tradizione, la garanzia in caso di evizione e per i vizi della cosa venduta.

Le obbligazioni del compratore. Il patto di riscatto e il patto di riservato dominio. Altre clausole o patti aggiunti e forme speciali di vendita. Contratto di prestazione di servizi. Il contratto di opere e di appalto. Il mandato.

I contratti reali: comodato, mutuo, deposito volontario; neccessario e irregolare, pegno.

La transazione.

Le Società: concetto, requisiti, specie; effetti, fine.

DIRITTO COMMERCIALE

Le fonti del diritto commerciale Precedenti storici e l'attuale disciplina delle attività produttive e di scambio.

L'imprenditore: sue funzioni e suoi collaboratori La azienda.

L'impresa commerciale: nozione, caratteri ed elementi costitutivi.

Il registro delle imprese La documentazione dell'attività dell'impresa commerciale La rappresentanza dell'impresa.

Le imprese sociali caratteri fondamentali e distinzioni. Norme relative alla loro costituzione, amministrazione e liquidazione.

Trasformazioni e concentrazioni.

I titoli di credito: caratteristiche e varie forme In particolare la cambiale Definizione, requisiti e forme della cambiale.

Girata, accettazione, avallo, pagamento e protesto. Azioni ed eccezioni cambiarie L'assegno bancario e l'assegno circolare.

Gli atti dell'imprenditore relativi alla prestazione di cose e di servizi L'assicurazione contro i danni.

ECONOMIA POLITICA

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sull'attività economica.

Economia pura e sua utilità, economia statica, economia dinamica, la politica economica.

Bisogni. Beni. Utilità in particolare. Domanda e sua elasticità. Equilibrio del consumatore di un solo bene e di più beni. Il teorema della uguaglianza delle utilità marginali ponderate e i suoi corollari.

Concetto della produzione. Fattori della produzione: lavoro, terra, capitale, capacità organizzativa. Organizzazione della produzione; l'impresa moderna e le funzioni dell'imprenditore. Grande e piccola impresa: economie interne ed esterne. Costi di produzione e attività della impresa produttrice. Offerta e sua elasticità. Equilibrio del produttore.

Nozione di merce e di mercato. I presupposti fondamentali dello scambio.

Determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza. Determinazione del prezzo in regime di monopolio: arbitrio del monopolista e discriminazione dei prezzi. Monopoli privati e monopoli collettivi; monopoli fiscali. Monopolio bilaterale e duopolio. Le varie forme delle coalizioni fra imprese: accaparramento, cartelli, pools e trust. Concetto del « dumping ».

Determinazione mutua dei prezzi di mercato.

Distribuzione dei beni. Concetto di ricchezze, patrimonio, prodotto e reddito.

La proprietà: sue funzioni secondo i principî della Costituzione italiana. Il fenomeno dell'interesse. Il fenomeno della rendita fondiaria, edilizia, mineraria, idraulica e relative teorie. Elementi determinativi del salario. Teoria sui salari. Forme di salari e variazioni. Organizzazioni professionali azioni dei sindacati operai, scioperi economici e scioperi politici. Il profitto dell'imprenditore come retribuzione ordinaria e guadagno differenziale Moneta, potere d'acquisto della moneta e suoi elementi determinativi domanda e offerta di moneta. Monometallismo e bimetallismo. Moneta divisionaria. Crediti, intermediari del credito e loro classificazione secondo la durata delle relative operazioni. Circolazione degli assegni bancari. Circolazione fiduciaria dei biglietti di banca. Emissione di essi e manovra del saggio dello sconto. Circolazione a corso forzoso e suoi danni. Concetto di inflazione e deflazione. Sistemi monetari del « gold exchange standard », del « gold bullion standard », del « gold standard elastico » e dei rispettivi fondi di stabilizzazione. In particolare, sistema monetari italiano, inglese, francese e nord americano. La Banca dei regolamenti internazionali. Stabilizzazione del potere di acquisto di una moneta all'interno di un paese e all'estero. Piani valutari e accordi di Bretton Woods.

Scambi internazionali. Teoria dei costi comparati. Bilancia internazionale dei pagamenti e sue partite attive e passive per un paese. Ostacoli alla libertà dei traffici internazionali. I pagamenti internazionali e il corso dei cambi.

Fluttuazioni economiche. Crisi economiche. Cenno delle varie spiegazioni della crisi. Cenni sulla teoria del « piano economico ». La cooperazione internazionale a mezzo di una « pianificazione indicativa ». L'E.R.P. e l'O.E.C.E.: struttura e funzioni. Cenni sull'E.P.U.

SCIENZA DELLE FINANZE

Il fenomeno finanziario. Natura e limiti dell'attività finanziaria. I cosiddetti bisogni collettivi. I servizi pubblici. Costo e rendimento dell'attività finanziaria.

Il bilancio dello Stato. Bilancio di competenza e di cassa. Bilancio preventivo e consuntivo. Entrate e spese effettive e per movimento di capitali. Pareggio, avanzo e disavanzo. Residui attivi e passivi.

Spese pubbliche ordinarie e straordinarie. Classificazione con particolare riguardo alla difesa interna ed esterna dello Stato. Motivi dello aumento delle spese pubbliche nei bilanci moderni.

Entrate pubbliche originarie e derivate; ordinarie e straordinarie. I beni patrimoniali dello Stato come entrate patrimoniali. Scomparsa dei beni patrimoniali, ad eccezione dei boschi e delle ferrovie. Il demanio pubblico. Le Società anonime miste.

Entrate derivate. Concetto di servizio pubblico speciale. Formazione della tassa e della tariffa. Diversificazione e unificazione delle tariffe. Concetto di imposta speciale e del contributo di miglioria. La imposta e la produzione dei servizi pubblici generali. Classificazione delle imposte. Imposte dirette ed indirette: caratteri di integrazione reciproca. Imposta proporzionale e progressiva. Criteri amministrativi delle imposte. Effetti economici traslazione, diffusione, evasione, rimozione, ammortamento delle imposte. La pressione tributaria.

Le imposte dirette nel sistema tributario italiano. Imposta sul reddito dei terreni, dei fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile. L'imposta complementare sul reddito. Le imposte dirette straordinarie.

Metodi di accertamento della materia imponibile e di riscossione delle imposte dirette.

Le imposte indirette sui consumi e sui trasferimenti di proprietà.

Ulteriori suddivisioni di ciascun ramo della imposizione indiretta.

In particolare delle imposte di registro, di bollo e dell'I.G.E.

Metodi di accertamento della materia imponibile e di riscossione delle imposte indirette.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

Entrate straordinarie. Alienazione di beni patrimoniali. Tesoro di guerra. Varie forme di prestiti pubblici, stipulazione, rimborso, conversione, ammortamento, ripudio del debito pubblico. Imposta straordinaria.

Il dibattito sulla eguale pressione del prestito e della imposta. La emissione di carta moneta.

La finanza locale: entrate e spese dei Comuni e delle Provincie. Entrate tributarie.

Cenni della nuova « perequazione tributaria ».

DIRITTO INTERNAZIONALE (prova orale)

Concetto e caratteri fondamentali del diritto internazionale Fonti Cenni sullo svolgimento storico e scientifico del diritto internazionale Relazione fra diritto internazionale e diritto statale.

I soggetti del diritto internazionale: gli Stati e loro classificazione, formazione, estinzione, successione, diritti fondamentali. Le unioni dei soggetti di diritto internazionale: in particolare i protettorati internazionali, i mandati internazionali, le federazioni di Stati, le unioni reali e personali, gli Stati federali, le Unioni coloniali, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Cenni sulla Comunità internazionale.

Gli oggetti del diritto internazionale Il territorio degli Stati: determinazione, acquisto e perdita di esso. I condomini internazionali. I territori stranieri. I territori nullius. Lo alto mare. Gli individui come oggetto del diritto internazionale. Cittadini. Rapporto tra lo Stato ed i propri cittadini che si trovano in territorio straniero. Rapporto fra lo Stato e gli stranieri che si trovano nel suo territorio.

Organi delle relazioni internazionali. Capi di Stati. Ministri degli Affari esteri. Agenti diplomatici. Consoli. Altri organi: Diritti, prerogative e doveri.

I rapporti giuridici internazionali. Trattati: loro specie, requisiti, forme, effetti, interpretazione, estinzione. Gli atti giuridici unilaterali. I fatti illeciti. Responsabilità internazionale degli Stati.

Procedimenti per risolvere le controversie internazionali. Mezzi pacifici. buoni uffici, mediazione, arbitrati. Mezzi coercitivi non bellici. Mezzi bellici. Principii fondamentali del diritto di guerra.

Diritto internazionale privato. Presupposti e definizioni. Fonti. Limite generale di applicazione delle leggi straniere. Diritto internazionale e diritto uniforme. Principali problemi di competenza legislativa. La Corte internazionale di giustizia dell'Aja.

DIRITTO E LEGISLAZIONE AERONAUTICA

Definizione, carattere, contenuto del diritto aeronautico.

Sistema del codice della navigazione: il diritto aeronautico come parte del diritto della navigazione. Difforme dottrina affermante l'autonomia del diritto aeronautico.

Fonti del diritto aeronautico: fonti internazionali, la convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944; le convenzioni di diritto privato; gli accordi bilaterali sui servizi di navigazione

aerea. Fonti interne: il codice della navigazione, suoi rapporti con la preesistente legislazione.

Organizzazione amministrativa dell'aeronautica nazionale.

Organizzazione internazionale: l'O.A.C.I. (Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile); sua attività, suoi poteri.

Lo spazio aereo. Sua condizione giuridica. Della circolazione aerea nel regime della sovranità.

Regime giuridico delle linee di navigazione aerea nazionali e internazionali. Il cabotaggio aereo. Legge imperante a bordo degli aeromobili.

Degli impianti a terra necessari alla navigazione aerea (infrastruttura) aerodromi, aeroporti, campi di fortuna. Vincoli e limitazioni alla proprietà privata.

L'aeromobile e la sua disciplina giuridica in rapporto all'ordinamento pubblico della navigazione aerea. Nazionalità dell'aeromobile, immatricolazione. Registro aeronautico nazionale. Il « Registro aeronautico italiano ».

L'aeromobile in rapporto al diritto privato. Proprietà, comproprietà, privilegi, ipoteca. Pubblicità aeronautica.

La gente dell'aria e il suo stato giuridico.

L'esercizio dell'aeromobile e i rapporti giuridici cui esso dà luogo.

L'esercizio dell'aeromobile. Contratto di trasporto aereo.

Noleggio.

Responsabilità aeronautica, contrattuale ed extracontrattuale: danni alle persone e alle cose trasportate; danni ai terzi sulla superficie, danni da urto.

Assistenza e salvataggio.

Assicurazioni aeronautiche.

Cenni di diritto penale aeronautico e di diritto finanziario aeronautico.

Cenni sul diritto aeronautico di guerra: le regole de l'Aja 1922; la legge italiana 8 luglio 1938, n. 1415.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DI STATO

Il diritto finanziario, ulteriore partizione: Diritto tributario e contabilità di Stato.

Concetto, origine e consistenza del patrimonio. La gestione dei beni demaniali, dei beni non disponibili e dei beni disponibili. Beni immobili e beni mobili. Le variazioni e la tutela giuridica del patrimonio.

Agenti che maneggiano valori dello Stato.

Anno ed esercizio finanziario. Esercizio suppletivo. Contenuto, regole e struttura formale del bilancio. Formazione, approvazione, contenuto ed effetti giuridici del bilancio. Esenzione del bilancio. Esercizio provvisorio.

Aggiunte e variazioni del bilancio: l'art. 81 della Costituzione. Lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Nozione giuridica e classificazione delle entrate. Le entrate nelle varie fasi. Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri.

L'andamento delle entrate negli ultimi esercizi finanziari. La relazione generale del Ministero del tesoro sulla situazione economica del Paese.

Nozione giuridica classificazione delle spese. Statuizione della spesa. Esecuzione della spesa. Procedimento normale; impegno e liquidazione, ordinazione e pagamento.

Procedimenti speciali: spese fisse, spese pagabili con ordinativi diretti, spese di giustizia e spese per vincite a lotto. Apertura di credito dei funzionari delegati e contabilità speciali. Azioni e prescrizioni. Ritenute.

Nozioni generali sui contratti. Progetto del contratto.

Procedimenti dei contratti. Dichiarazione di volontà del privato contraente. Perfezione ed esecuzione dei contratti. Le azioni contrattuali. I servizi in economia con particolare riguardo a quelli dell'aeronautica militare: relative collaudazioni dei lavori e delle forniture.

Funzioni ordinarie e gestione del Tesoro. Organi centrali e periferici del Tesoro. Custodia e movimento dei fondi. Cenni del debito pubblico e della circolazione monetaria. Il conto del Tesoro.

Termine e chiusura dell'anno finanziario. Residui. Economie. Il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

Organi di controllo. Assemblee legislative. Corte dei conti: ordinamento e attribuzioni. Ragioneria generale dello Stato: ordinamento e attribuzioni. Le Ragionerie centrali. Le Intendenze di finanza e gli Uffici regionali di riscontro. I conti amministrativi e giudiziali. Controlli e verificazioni ordinarie e straordinarie. Le responsabilità degli ordinatori di spese e degli agenti contabili. Azioni esecutive.

Le leggi sul registro, sul bollo e sul notariato in materia di atti e contratti. Il regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, sulle particolari norme in materia di contabilità di Stato nei riguardi dei servizi dell'Amministrazione militare. La legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e successive modificazioni, sulle norme per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici.

STATISTICA ELEMENTARE

Cenni storici intorno alla statistica. Generalità sul concetto di statistica, sul campo di applicazione della statistica, sui fenomeni collettivi e di massa, sulle serie e seriazioni, sulla variabilità e mutabilità dei fenomeni, sulle grandezze intensive ed estensive.

La rivelazione dei dati: piano della rilevazione, modalità delle ricerche, assunzione e raccolta dei dati, spoglio dei dati, sistemazione dei dati.

Classificazione delle serie e delle seriazioni (tempo, spazio, altre; continue e discontinue, ecc.). Nomenclatura degli elementi che compongono una seriazione (grandezza, classi, modalità, frequenze).

Le rappresentazioni dei dati. Rappresentazioni grafiche: ideogrammi, diagrammi, cartogrammi, istogrammi, stereogrammi, curva di frequenze, curva di graduazione, curva di Gauss. Utilità e inconvenienti delle rappresentazioni grafiche

Aspetto sotto i quali si può studiare un fenomeno statistico. La misura dei fenomeni statistici. Il concetto di media. La media aritmetica semplice e ponderata e le sue proprietà matematiche.

Il concetto di mediana e di moda. Media geometrica e media armonica, semplice e ponderata. Medie oggettive e soggettive. Scostamento medio.

Forme che prendono le curve di distribuzione dei fenomeni: unimodali e plurimodali, simmetriche e più o meno asimmetriche.

Concetto di errori accidentali e di errori sistematici.

Curva degli errori.

Esame del movimento di un fenomeno attraverso i tempi e luoghi diversi. Relazioni tra le intensità di due fenomeni di massa. Rapporti statistici, con particolare riguardo ai numerosi indici semplici e complessi. Principali indici di variabilità assoluta.

Indici più usuali di variabilità assoluta.

Relazioni statistiche: generalità, concetto di connessione, di concordanza, di correlazione e di contingenza. Rappresentazione grafica della legge di regressione del Galton.

Valutazione dei dati statistici: imperfezioni quantitative e qualitative dei dati, errori, ricerca degli errori, correzioni degli errori. Cause sistematiche e cause accidentali che possono rendere non rappresentative le rilevazioni.

Nozioni generali sulla teoria dell'uomo medio del Quètelet.

Critiche a tale teoria. Schema Mendeliano sulla ereditarietà dei caratteri.

La logica nella statistica; comparazione dei dati, forme di induzione impiegate nella statistica, le leggi statistiche, processo deduttivo.

Importanza scientifica e politico-amministrativa del censimento della popolazione. Caratteri principali del censimento.

Notizie che ne formano oggetto. Modo di raccolta delle notizie.

Organi esecutivi del censimento. Scopo immediato di questa operazione statistica.

(2361)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) (circolare 10 maggio 1951).

Sono disponibili presso il Ministero del commercio con l'estero, nel ruolo tecnico, n. 8 (otto) posti di commissario aggiunto (grado 12°, gruppo C) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, all'art. 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti, dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 luglio 1951, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma.

Le domande dovranno essere subito trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dello stato di famiglia, della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio concernente gli assegni, al lordo ed al netto, di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

Si richiama l'attenzione degli interessati sul fatto che una volta nominati all'impiego civile, essi dovranno prestare servizio a Roma, non avendo l'Amministrazione del commercio con l'estero uffici periferici.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(2400)

MINISTERO DELL'INTERNO

Variante al decreto Ministeriale 28 aprile 1951 riguardante il bando di concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Merano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 28 aprile, con il quale veniva indetto il concorso per titoli per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Merano ed altri;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Nel concorso per il posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) del comune di Merano sarà tenuto conto, tra gli altri titoli, anche della eventuale conoscenza della lingua tedesca.

I concorrenti potranno, all'uopo, esibire titoli e documenti di cui siano in possesso.

Roma, addì 14 maggio 1951

Il Ministro: SCELBA

(2424)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Levico

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Levico ha rinunciato al posto stesso;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto Commissariale 24 maggio 1950, numero 11381.III-*a* la signorina Zotta Dosolina ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Zotta Dosolina è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Levico ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 27 aprile 1951

Il Commissario del Governo: BISIA

(2362)

PREFETTURA DI COSENZA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i propri decreti n. 31787 e n. 31787/A, in data 11 e 16 dicembre 1950;

Vedute le rinuncie presentate dalle vincitrici;

Decreta:

Le seguenti partecipanti al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia, indetto con decreti n. 19580, n. 22607 e n. 22607/III, in data 17 giugno, 10 luglio e 6 settembre 1950, sono dichiarate vincitrici della sede indicata a fianco di ciascuna:

1) Buonopane Policicchio Ada: Rende.

Cosenza, addì 8 maggio 1951

Il Prefetto

(2365)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.